



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

CPIA 10 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

Via Vitruvio n. 47 int. 1 - 04023 FORMIA (LT) - ☎ 0771.321082- 📠 0771.321082

✉ ltmm14300I@istruzione.it; PEC: ltmm14300I@pec.istruzione.it
Distretto n. 49 - C.F. 90062250593

Ai docenti e al personale ATA del CPIA 10 Formia
All'Albo

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI

PREMESSA

- L'obbligo di sorveglianza sugli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile.
- L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici.
- Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
- Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta motivata del docente e, in caso d'omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.
- I minorenni non possono lasciare l'edificio scolastico in orario diverso da quello delle lezioni se non con opportuna richiesta da chi esercita la patria potestà e conseguente autorizzazione del Dirigente scolastico.

Pertanto il docente che acconsente a richieste non regolamentate ne assume in toto la responsabilità.

NORME – COMUNI

Il personale scolastico è tenuto ad esercitare la sorveglianza sugli studenti, anche al fine di evitare ogni "vuoto" nella vigilanza.

Tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.

Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi d'eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

- 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- 2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- 3. durante i cambi di turno tra i professori;
- 4. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni, assicurandosi che tutti gli alunni lascino l'edificio e il perimetro circostante;
- 6. riguardo ai "minori bisogni di soccorso".

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli alunni della sua classe.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, deve, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni sino al suo ritorno.

L'insegnante può consentire allo studente che lo richieda di uscire dall'aula controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario; durante le lezioni, non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio delle attività, si dispone che in ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con compiti di vigilanza sugli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI.

Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario.

Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva significando che, in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza al Dirigente Scolastico.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà finché non sarà giunto l'insegnante in servizio .

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Coordinatore.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La vigilanza sugli alunni nei periodi d'intervallo-ricreazione è assicurata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione.

A tal fine, il docente rimane sulla porta dell'aula/laboratorio per poter vigilare sugli studenti presenti negli spazi comuni antistanti (corridoi, ecc.).

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigilano sugli spazi di competenza prestando attenzione anche all'ordinata frequentazione dei bagni da parte degli studenti.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che, i docenti sono tenuti ad accertarsi che tutti gli alunni lascino l'aula; il collaboratore presso la porta di uscita con il compito di vigilare durante il transito degli alunni si dovrà accertare che tutti gli alunni lascino l'edificio e gli spazi di pertinenza entro il perimetro della scuola.

6. VIGILANZA IN CASO DI SOCCORSO .

Nella necessità di provvedere al soccorso di allievi oltre a chiamare la Comunità o i genitori/tutori in caso di minorenni è opportuno, se il caso lo richiede, chiamare un pronto intervento sanitario. Onde evitare episodi di panico o altro presteranno soccorso il docente di classe e/o il docente responsabile di sede o plesso un collaboratore.

Data l'importanza delle presenti disposizioni, si invitano i docenti responsabili di sede a stampare una copia della presente circolare da tenere a disposizione del personale.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Caianiello

*(firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del DLGS n.39/93)*

